



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.5 del 28/01/2021

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITA' ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITA' TARIFFE COSAP E IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore dieci e minuti quaranta, regolarmente convocata, in teleconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 2020 e ssmi, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PELIZZONI FLAVIO - Sindaco	Sì
2. ROLLINI ALBERTO - Assessore	Sì
3. BARBAGLIA ANNA - Assessore	Sì
4. COLOMBO TOMMASO - Assessore	Sì
5. MUNARO SIMONA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor TRANCHIDA ROSANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma whatsapp per videochiamate; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in video e audio degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico

assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco PELIZZONI FLAVIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno. La seduta si conclude per dichiarazione del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche*

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si renderà necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge “mille proroghe”;

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

Ritenuto altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate sopprese, salvo successivo conguaglio;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle*

pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

Tenuto conto altresì che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a San Marco S.p.A. come da contratto in essere;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per quanto di competenza ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di disporre una disciplina transitoria per la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, applicando, in quanto compatibili:
 - a. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico temporanea (scavi, ponteggi, lavori edili vari, manifestazioni, occupazione con veicoli, spuntisti di area mercatale) e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 così come disciplinate fino al 31/12/2020 a cui si fa espresso rinvio per quanto compatibile con la vigente normativa;
 - b. la procedura per il rinnovo delle occupazioni del suolo pubblico permanente, nello specifico ambulanti titolari di concessione per l'occupazione dei mercati, esercenti quali fioristi, di somministrazione di alimenti e bevande, edicole, si rinvia il pagamento dell'occupazione a completa definizione dei regolamenti e delle tariffe del canone unico;
 - c. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 così come disciplinate fino al 31/12/2020 a cui si fa espresso rinvio per quanto compatibile con la vigente normativa;
 - d. le norme contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità a cui si fa espresso rinvio;
3. di stabilire che nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine

previsto dalla legge, i medesimi canoni, ad eccezione dei canoni previsti al punto 2 lettera b), sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Di stabilire che l'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
5. Di dare atto che la presente disciplina cesserà la validità con l'entrata in vigore con l'istituzione del canone e l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
6. di rinviare a successivi provvedimenti, l'approvazione dei regolamenti in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenenti la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
7. di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione dei regolamenti e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
8. di disporre di conseguenza il rinvio al 30 aprile 2021 il termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni del suolo, ad eccezione di quelle previste al punto 2 lettera b), in quanto al momento non ancora applicabili le nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso.
9. di disporre che nelle more dell'adeguamento del rapporto in essere con San Marco S.p.A., a far data dal 01/01/2021 siano garantiti i servizi ICP/DPA in favore dei cittadini applicando in linea con i suggerimenti forniti in merito da Anutel con la nota di fine anno – le tariffe vigenti alla data del 30.12.2020 per le imposizioni ex D. Lgs. 507/93 sostituite, “salvo conguaglio dell'importo dovuto all'esito dell'approvazione delle nuove tariffe”, così come precisato da San Marco S.p.A. con nota del 31.12.2020 nostro Protocollo n. 0000050/2021.
10. di disporre che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, l'Ufficio competente dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della C.O.S.A.P. con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone.
11. di dare atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti

dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune.

- 12.** di stabilire che, nell'attuale stato di incertezza gli Uffici competenti non dovranno provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
- 13.** di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante il sito *internet* comunale.
- 14.** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Firmato digitalmente

PELIZZONI FLAVIO

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

TRANCHIDA ROSANNA MARIA
